

COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2014/00043 DEL 10/02/2014

N. PROG.: 168

L'anno 2014, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (pred assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaço	Р	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	Р	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	Р	
4	SALTINI MORENA	Assessore	Р	
5	SCHIAVINI GIORGIO	Assessore	Р	
6	VAILATI PAOLA	Assessore	Р	
		\Diamond		

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE AREE A VERDE E NORME DI CONDOTTA PER L'ACCESSO DEI CANI ED ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA.

GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che le uniche norme, allo stato, vigenti e rinvenibili nei regolamenti comunali e poste a disciplina dell'accesso dei cani e degli altri animali da compagnia ad aree a verde (variamente configurate, come si vedra appresso) risalgono al 1977, data di adozione del Regolamento di Polizia Urbana (solo parzialmente modificato, e non per la parte che rileva, nel1993);

che al Comandante della P.L. è stato dato indirizzo per la formulazione di una proposta aggiornata del suddetto Regolamento di P.U., ma che, in attesa della predisposizione della stessa, si rende necessario anticipare una compiuta ricognizione della materia oggetto del presente atto ai fini di una corretta e completa sintesi della disciplina vigente da comunicare ai cittadini anche in relazione ad alcuni interventi logistici e strutturali in corso di perfezionamento;

che l'articolo del Regolamento di P.L. in questione è il seguente: articolo 109:

"nel wali, relle vie alberate, nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

a); entrare nelle aiuole, cogliere od estirpare fiori od erbe o lasciarvi entrare animali;

6)()...);

c) (.....);

d (....);

e) (.....);

f) la persona che conduce il cane è tenuta ad evitare che il medesimo insudici con gli escrementi, nel caso che tal evento si verifichi, il conducente deve provvedere immediatamente

alla pulizia ed all'asporto degli escrementi ed a tal fine deve sempre essere provvisto di idonea strumentazione a perdere;"

che, espressamente, l'Ordinanza del 6 agosto 2013, adottata dal Ministro per la salute ed avente per oggetto misure relative alla tutela della incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, si propone di conciliare le norme ed i principi dettati in materia di benessere degli animali da compagnia e di pet therapy (vedi G.U. 52/2003), con la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela della incolumità pubblica;

che, testualmente, e nelle premesse, l'Ordinanza così recita:

"Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari";

che con il presente provvedimento l'Amministrazione, con riferimento all'ambito territoriale e funzionale di competenza intende, parimenti, provvedere ad una ricognizione del complesso delle norme vigenti ed applicabili nel territorio comunale, rilevandone anche la relativa effettività, intesa come possibilità concreta che un precetto impositivo possa essere, mediante un ordinario impegno di diligenza degli agenti accertatori, fatto rispettare;

che, pertanto, ed alla luce delle suesposte considerazioni, occorre effettuare una connessa ricognizione, delle aree verdi presenti nel territorio e diversamente adibite, derivandone, in base allo scarno impianto regolamentare comunale ed alle norme di sistema comunque applicabili, una disciplina articolata, idonea a garantire effettività e sostenibilità alle norme di condotta qui in oggetto;

che per quanto retro, ed in sintesi, nel Comune di Crema possono, allo stato, ravvisarsi, le seguenti categorie di aree:

- Aiuole (articolo 109 lett.a): striscia di terreno di limitata estensione e forma varia risultante dal tracciato dei viali di un giardino o delle sedi stradali circostanti, e destinata a coltivazioni ornamentali; in genere, nei giardini dei tipi detti all'italiana o alla francese, il terreno è spartito a motivi geometrici o ornamentali, realizzati mediante l'ordinata disposizione di basse siepi, piante fiorifere e tappeti erbosi; nel tipo di giardino detto all'inglese, l'aiuola risulta invese di prati verdi di forme irregolari e per lo più a linee curve. devesi intendere aree di limitata estensione, in genere delimitate per il tramite di materiali lapidei, o da basse recinzioni anche vegetali: data la qualità di aree piantumate, in genere con essenze floreali e destinate al decoro urbano, è agevole derivarsi il criterio e la sostenibilità del diviero assoluto di accesso degli animali(e dei padroni), al fine di non creare danno alle inflorescenze ed alle piante ornamentali.
 - ⇒ Prima regola è dunque che nelle aiuole, pertanto, è fatto assoluto divieto di accesso di animali, anche al guinzaglio, poiché il bene prevalente e da tutelare è il decoro urbano e, indirettamente, la spesa pubblica sostenuta per realizzare tali spazi fioriti e di abbellimento;
 - Aree a verde, di varia dimensione e diversamente attrezzate; a tale proposito va fatta precisazione preliminare: al fine di garantire una pacifica convivenza, ed anche per notivi di igiene, si rende necessario prevedere una disciplina articolata, strutturata in base alla esistenza o meno in dette aree a verde di superfici attrezzate al gioco o comunque arredate, e in via di fatto, utilizzate dai bambini in quanto prospicienti dette superfici attrezzate (scivoli, altalena, castello etc);

Posto che, in base alla citata ordinanza del ministero per la salute, i guinzagli devono prevedere una estensione massima di mt. 1,50, ma che in commercio, la maggior parte dei guinzagli a scomparsa consente un "allungo" di mt.5, e che non è ragionevolmente prevedibile, nelle aree a destinazione composita (bimbi/percorso vita/vialetti, panchine,

aree di sosta, aree a verde), un sistema di controllo effettivo e permanente sulla estensione del guinzaglio, si stabilisce in mt. 6,00, nelle Aree a verde, la distanza obbligatoria dalle aree attrezzate a gioco per i bimbi; questo per vari ordini di motivi:

- Perché ci sono bambini che possono comunque essere spaventati dalla presenza di un cane, anche se tenuto al guinzaglio;
- Nelle aree gioco i bambini corrono e compiono movimenti scomposti che potrebbero suscitare l'irritazione del cane che, pur tenuto al guinzaglio potrebbe abbaiare o slanciarsi verso il bambino, anche solo per partecipare al gioco, con il rischio che tale slancio venga frainteso dal bambino o dalla mamma e si ingeneri una situazione di timore;
- Per quanto venga scrupolosamente osservato (cosa che potrebbe anche non avvenire), l'obbligo di raccogliere le deiezioni canine, tale raccolta, in zona umida ed erbosa non può sempre avvenire con completa efficacia, ed occorre assolutamente evitare che i bambini, correndo, possano scivolare ed imbrattarsi, con conseguenze di scarsa igiene e motivo di legittimo disappunto da parte delle mamme;
- Se ne deriva, pertanto, la seconda regola posta a disciplina dell'accesso dei cani alle aree verdi: ove esistono giochi, attrezzature, sabbiere per bambini, al fine di evitare gli inconvenienti sopra detti, occorre mantenere una distanza di almeno 6 metri intorno all'area giochi.

Si tratta, quindi di un secondo divieto assoluto, depo quello esaminato e relativo alle aiuole fiorite: il bene primario da tutelare è diverso , ma appare evidente la prevalenza delle esigenze di sicurezza ed igiene per i bambini;

Pertanto, nelle **Aree** adibite a parco cittadino esempio: Campo di Marte, Parco Bonaldi, Parco di Via Desti/IV Novembre, etc..) possono convivere due modalità di accesso ai cani:

- Lungo i vialetti, anche in prossimità delle panchine, delle aree di sosta, delle sedute, dei percorsi vita, delle piste per rumers è consentito l'accesso ai cani esclusivamente se condotti al guinzaglio (con allungo massimo previsto dalla ordinanza ministeriale di mt.1,50), con implicito obbligo di raccolta delle deiezioni;
- negli stessi parchi, e per una fascia di rispetto virtuale di 6 mt. dalle aree attrezzate a gioco l'accesso ai cani è vietato.

Sempre nel territorio cittadino sono rinvenibili anche

Aree a verde di limitate superfici non classificabili come parchi, trattandosi comunque di aree, piantumate o meno, destinate alla sosta (se attrezzate con panchine e secute), alla salubrità ed al decoro del contesto urbano, e, in generale al verde cittadino, di cui agli standards urbanistici, ma anche ad un più ampio criterio di vivibilità della città.

Pertanto, con riferimento a dette aree che, occorre fare alcune considerazioni (esempio Parchetto di Via Mulini, Parco Chiappa):

Se esistono giochi per bambini, anche in numero limitato, l'accesso ai <u>cani è precluso</u>, per i motivi dianzi esaminati, e perché, pur potendosi astrattamente calcolare una distanza, tra i confini dell'area e la zona attrezzata di più di 6 metri (considerato "limite di sicurezza"), è facile che in una zona circoscritta i bambini siano lasciati liberi di giocare anche oltre l'area attrezzata, con le conseguenze igieniche e di sicurezza che devono far propendere, in una comparazione di interessi, per lo sfogo del libero gioco da parte del bambino;

✓ Ne consegue che negli spazi verdi di superfici limitate (non parchi) nei quali sono installati giochi per bambini, è fatto divieto di accesso ai cani, anche se al **guinzaglio**, atteso come le dimensioni ridotte dell'area, potrebbero comportare una promiscuità pregiudizievole per la fruizione degli spazi stessi da parte delle mamme e dei bimbi;

✓ Aree a verde limitate (non parchi), anche attrezzate con panchine, con sedute, con percorsi vita e con percorsi runner, ma senza giochi per bambini: è consentito l'accesso ai cani, se condotti al guinzaglio (allungo mt 1,50), e con obbligo di raccolta delle deiezioni;

In tali casi, infatti, si ritiene che non possa essere aprioristicamente precluso l'accesso ad un' area verde, anche se attrezzata per la sosta o per lo sport : occorre, tuttavia condiliare (ecco l'obbligo del guinzaglio corto e, ovviamente, della raccolta delle deiezioni) la serenità di chi pratica sport (è diffusa l'abitudine dei cani di slanciarsi verso chi corre, interpretandolo come un gioco o come un invito all'inseguimento), di chi usufruisce di una sosta nei verde, con l'altrettanto legittimo diritto del conduttore del cane di una passeggiata su manto erboso e anche di una sosta lungo il percorso (non va dimenticato, infatti, che molti anziani sono proprietari di animali di affezione e non sarebbe giusto impedir loro una passeggiata con il proprio cane in sicurezza ed un breve riposo):

- Aree verdi non attrezzate e inserite comunque nel contesto urbano: è consentito l'accesso ai cani tenuti al guinzaglio e con obbligo di accolta deiezioni;
- Aree verdi non attrezzate: è responsabilità esclusiva del proprietario verificare che non ci siano possibili interferenze con attività umane per frattempo in corso (esempio: ragazzi che giocano a pallone in uno spiazzo erboso definibile come "campagna"), e solo nel caso di sicurezza verificata, ferme restando le ordinarie responsabilità di ordinamento, il cane può essere lasciato senza guinzaglio e sotto la sorveglianza del padrone che avrà comunque l'obbligo di raccogliere le deiezioni, al fine di evitare che uno spazio erboso, anche non ribano, anche sterrato, si trasformi, in breve tempo, in un "campo minato", con conseguente pregiudizio per l'igiene pubblica.
- Aree di sgambamento cani : anche in queste aree, opportunamente cintate e delimitate, pur se inserite in un contesto urbano, è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei proprietari/conduttori che:
 - rispondono dei danni eventualmente causati dal proprio animale in base a quanto previsto dal codice civile e dalle norme speciali citate;
 - rispondono dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dell'animale condotto /di proprietà;

Atteso come le aree di sgambamento costituiscano una realtà di relativa nuova introduzione, a margine della presente delibera, sub allegato B), sarà inserito un breve elenco di norme comportamentali prescritte per l'accesso e la fruizione delle aree di sgambamento della caso, presente la applicabilità generale delle norme civilistiche in materia di responsabilità per fatto dell'animale posseduto e/o condotto, le norme generali previste dall'ordinanza del ministero per la salute attualmente vigente e quelle per il tempo emanate,e, in sintesi, le prescrizioni di buona e civile convivenza disposte in questa sede ed indicate in allegato.

Considerato come il complesso della disciplina derivante dal presente provvedimento sarà recepite dopo un periodo sperimentale durante il quale saranno anche accolte le osservazioni e le considerazioni espresse dai cittadini e ritenute meritevoli di accoglimento, in un atto regolamentare di completamento e recepimento delle norme attualmente vigenti, con la contestuale previsione dell'intero impianto sanzionatorio, per il quale, allo stato, si fa rinvio, al citato regolamento di P.U. e al complesso delle norme applicabili alla specie;

Tanto premesso, avendo acquisito i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 18/8/2000 n.267;

- Di procedere alla ricognizione per categorie delle aree verdi presenti sul territorio comunale, al fine di specificare, con metodo argomentato, quali norme di comportamento debbano essere tenute, in ciascuna categoria di area, dal proprietario o conduttore di cani e/o altri animali di affezione;
- 2. Di dare atto come la presente ricognizione sia preordinata alla conciliazione dei diritti e delle aspettative di pacifica convivenza tra i possessori/conduttori di animali da compagnia e il complesso dei cittadini, in un'ottica di rispetto reciproco e di valutazione della prevalenza, caso per caso, degli interessi ricorrenti.
- 3. Di rinviare, per quanto attiene alle disposizioni impartite, nel quadro del vigente sistema normativo, alla parte delle premesse, nella quale sono state anche esplicitate le motivazioni a sostegno delle scelte comportamentali prescritte;
- 4. Di dare atto di come, al fine di facilitare la applicazione, da parte dei cittadini, delle disposizioni in questa sede adottate, si provvederà ad apposita segnaletica sulle aree interessate, rinviando alla legenda di cui appresso:
- aree con contrassegno (bandierina) <u>rosso</u> : è fatto divieto assoluto di accesso ai cani, anche se condotti al guinzaglio (esempio: aiuole e aree attrezzate per giochi, per una fascia di rispetto di almeno 6 mt.);
- aree con contrassegno giallo:il cane può essere esclusivamente condotto al guinzaglio (con allungo max di mt 1,50), con obbligo di raccolta di deiezioni e comunque stop assoluto nel caso di area delimitata per giochi e attrezzature per bambini;
- aree con contrassegno verde: si tratta di aree di sgambamento cani, nelle quali, sotto la sorveglianza del proprietario conduttore, il cane può essere sciolto dal guinzaglio, con l'avvertenza che non mostri segni di aggressività nei confronti degli altri cani, soprattutto se cuccioli, anziani, e/o di taglia piccola; permane sempre l'obbligo di raccolta di deiezioni;
- aree con contrassegno verde barrato: si tratta, per lo più, di aree a verde non attrezzato e non recintato: sottratte ad un utilizzo stabile da parte di persone: in questi casi è consentito, con le cautele necessarie, liberare i cani per lasciarli sgambare, e comunque solo dopo aver verificato che non vi possa essere interferenza con persone di passaggio o presenti nelle aree a vario titolo; permane l'obbligo di raccolta di deiezioni;
- 5. Di approvare in base a quanto retro, la planimetria allegata sub A), con la indicazione della categoria di riferimento e delle norme di comportamento alla stessa applicabili;
- 6. Di approvare, ed allegare sub B), le norme specifiche prescritte per l'accesso e la fruizione delle aree di sgambamento, di prossima apertura;
- 7. Di disporre per la comunicazione, con le modalità più efficaci e semplificate, delle disposizioni con la presente adottate, e sintetizzate simbolicamente con i contrassegni rosso/giallo/verde/verde barrato che sono rilevabili dalla planimetria allegata sub A) e che saranno poste, ove possibile, a individuazione delle singole aree di verde cittadino;
- 8. Di dare espressamente atto di come la conduzione, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nelle vie, piazze, spazi a verde, spazi comunque configurati, comporta necessariamente l'obbligo dell'osservanza delle seguenti norme base:
 - uso del guinzaglio con allungo non superiore a mt 1,50 (eccetto nelle aree di sgamba mento - verde - e di verde non attrezzato e non recintato - verde barrato-);

- possibilità dell'uso di museruola, anche morbida, da applicare al cane nel caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o comunque su richiesta delle autorità competenti;
- verifica che il cane abbia un comportamento adeguato rispetto alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali nel contesto in cui si trowa;
- obbligo in TUTTE le categorie di aree di raccolta delle deiezioni canine mediante appositi strumenti a perdere;
- 9. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000, contestualmente disponendo per la immediata comunicazione e divulgazione delle norme adottate, con modalità tali da consentire la conoscenza, la comprensione e l'efficacia delle stesse.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Favorevole

10/02/2014

Il Dirigente Federico Galli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che dovranno essere quantificati con successivi atti amministrativi. In quella occasione, verranno effettuate le debite regolarizzazioni di carattere contabile, con i conseguenti impegni di spesa, ricadenti nell'ambito del PEG provvisorio 2013 assegnato al Responsabile del Settore competente (Ambiente). Con le specifiche sopra riportate, parere favorevole.

10/02/2014

Il Ragioniere Capo Mario Ficarelli

posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Stefania Bonaldi IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:

- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 11/02/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 26/02/2014

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

11/02/2014

